

comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto elemento qualsiasi ne sia l'utilizzo compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

- a. i motivi di deroga;
- b. il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;
- c. l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
- d. un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
- e. una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
- f. la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2008

*p. Il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
il Sottosegretario di Stato*

FAZIO

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*

PRESTIGIACOMO

08A00878

DECRETO 16 dicembre 2008.

Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, ed in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;

Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale;

Rilevato che nelle more del recepimento delle misure sanitarie contenute nella predetta direttiva n. 2005/94, è necessario ed indispensabile mantenere un livello di sorveglianza e vigilanza elevato al fine di preservare il patrimonio avicolo nazionale e tutelare la salute pubblica;


Visto il Regolamento (CE) 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Vista la decisione comunitaria 2005/464/CE, che prevede l'obbligo per tutti gli Stati membri di predisporre indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici;

Viste le raccomandazione del Comitato scientifico della Unione europea del 25 agosto 2005;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile» e successive modifiche;

Vista l'ordinanza 17 dicembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2007, concernente «Modifiche alle norme di etichettatura di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni».



concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile», che ha prorogato le disposizioni dell'ordinanza 26 agosto 2005 fino al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante: «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;

Visto il decreto 7 marzo 2008, recante: «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2008;

Considerato quanto riportato nei documenti del World Health Organization «Avian influenza: assessing the pandemic threat» dell'anno 2005 e «Questions and answers on avian influenza» dell'anno 2006, nonché nel report dell'EFSA «Food as a possible source of infection with highly pathogenic avian influenza viruses for human and other mammals», pubblicato nell'anno 2006, relativamente ai rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni crude e prodotti a base di carne cruda provenienti da pollame infetto da virus dell'influenza aviaria e tenuto conto che a livello internazionale la malattia dell'influenza aviaria è ancora diffusa e che, quindi, si rende necessario mantenere elevato il sistema di controllo e di tracciabilità;

Ravvisata la necessità di dover confermare per le carni fresche disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005, le misure sanitarie attinenti l'etichettatura di origine ivi previste, allo scopo di assicurare alle autorità ed ai servizi addetti ai controlli e alla vigilanza, nonché agli operatori del settore alimentare di rintracciare con immediatezza e la massima tempestività i prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo;

Considerato che la Commissione europea, nonostante la situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria sia allo stato attuale favorevole, ha raccomandato, tuttavia, agli Stati membri di prorogare l'attuazione delle misure di protezione e sorveglianza adottate a partire dal 2005 per far fronte al significativo rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicità linea asiatica;

Rilevato, altresì, che le misure previste oltre ad essere finalizzate al mantenimento di un livello elevato di vigilanza e alla messa in atto di un rapido sistema di allerta per far fronte alla malattia, sono volte, in particolare, all'

attuazione di misure di biosicurezza e censimento del patrimonio avicolo, ivi compreso quello appartenente alla filiera rurale, valutato quale strumento indispensabile per la corretta gestione dei sistemi di epidemio-sorveglianza;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante: «Delega delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, foglio n. 27;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche è prorogato al 31 dicembre 2010.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2009,
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 18*

09A00914

DECRETO 23 dicembre 2008.

Incremento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Ferrara, a decorrere dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio ed in particolare l'art. 4, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - ora Direzioni

